



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0002964 P-4.23.2.6

del 09/06/2011



5843309

Codice sito: 4.6/2011/28

Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
C/o CINSEDO
Via Parigi, 11
ROMA

All'Assessore della Regione Lazio
Coordinatore Commissione affari
istituzionali e generali

All'Assessore della Regione
Emilia-Romagna
Coordinatore vicario Commissione affari
istituzionali e generali

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome

Al Presidente dell'ANCI
Al Presidente dell'UPI
LORO SEDI

All'Ufficio di Segreteria della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali
Via del Corso, 184
ROMA

e, p.c:

Al Ministero dell'interno
- Gabinetto del Ministro
- Dipartimento per gli affari interni e
territoriali
Palazzo del Viminale
ROMA

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Si comunica che il Ministero dell'interno, con nota n. 17102/117 Uff. V Affari territoriali del 7 giugno 2011, ha fatto pervenire il provvedimento indicato in oggetto con la richiesta di rendere una informativa che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata del 16 giugno 2011.

Detto documento sarà reso disponibile sul sito www.unificata.it.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, che attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato la determinazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

VISTO l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa delle Regioni la disciplina del coordinamento della finanza pubblica, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 14, commi 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo allo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni di dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione», ed, in particolare, l'articolo 21, comma 3, che individua in via transitoria le funzioni fondamentali dei Comuni;

VISTI gli articoli 30 e 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che l'articolo 14, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, volto all'individuazione di termini e limiti demografici minimi, richieda un'attuazione tempestiva, perché i Comuni possano provvedere nei sensi di cui alle disposizioni di cui ai commi 26, 27, 28, 29, 30 e 31, e segnatamente al comma 28, recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica;

CONSIDERATO che, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 14, comma 30, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le Regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individuano con propria legge la dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica ai fini dell'attuazione dell'articolo 14, comma 28, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo,

con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale:

DECRETA

Art. 1

(Decorrenza dell'obbligo di esercizio mediante convenzione o unione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i Comuni di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esercitano in forma obbligatoriamente associata almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 i Comuni di cui al comma 1 esercitano in forma obbligatoriamente associata almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate, tra quelle di cui all'articolo articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i Comuni di cui al comma 1 esercitano in forma obbligatoriamente associata tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009.

Art. 2

(Limite demografico minimo per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, il limite demografico minimo è fissato nel quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri